

ALLEGATO B

(SCHEMA DI)
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE DEI SISTEMI DI
SICUREZZA TRELLIX
CIG: BC8D83E820

Il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, nel seguito indicato come Amministrazione, codice fiscale 00543100580, con sede e domicilio fiscale in Via della Dataria, 96 – 00187 Roma, per la stipula del presente atto rappresentato dal Vice Segretario generale per l’amministrazione e il personale, nella persona del dottor _____, nato a _____ il _____, a ciò specificamente delegato e domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione

E

l’Impresa _____, di seguito indicata come “Impresa”, con sede legale in _____ (____), Via _____, CAP _____, C.F./P.IVA _____, n. REA _____, capitale sociale € _____/____ (euro _____/____), nella persona del rappresentante legale sig. _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, le cui facoltà e attribuzioni nei riguardi dell’Impresa risultano dai documenti legali prodotti all’atto della presentazione dell’offerta,

PREMESSO CHE

- a) con Determina a contrarre prot. n. xxxxxxxxxx del xxxxxxxxxx si è stabilito di procedere all’affidamento della fornitura di licenze software dei sistemi di sicurezza Trellix;
- b) l’Amministrazione ha svolto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 36/23 per l’affidamento del predetto appalto, da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso;
- c) con atto n. xxxxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxx è stata disposta a favore dell’Impresa l’aggiudicazione della suddetta procedura;

- d) l'Amministrazione ha verificato in capo all'Impresa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolare di quelli di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, dal D.P. 22.12.2016 n. 36/N e dagli atti di gara;
- e) l'Amministrazione ha acquisito l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
(oppure)
con nota inviata in data __/__/____ prot. n. ____, l'Amministrazione ha richiesto attraverso la Banca dati nazionale unica l'informazione di cui all'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- f) l'Impresa ha prestato a favore dell'Amministrazione la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, costituita mediante xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxxxxxx per un importo di € xxxxxxxxxxxxxx (Euro xxxxxxxxxxxxxxxx/xx);
- g) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura negoziata sopra richiamata, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene pertanto remunerativa;

si precisa che il protocollo del presente documento è desumibile dal nome del file p7m che riporta ordinatamente SGPR, anno, mese, giorno e numero di protocollo preceduto da eventuali zeri.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI
CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO**

Art. 1.

(Allegati)

- 1.1 Tutti i documenti di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto:
1. Capitolato speciale;
 2. Offerta economica;
 3. DUVRI;
 4. Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

5. Modulo riguardante gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;
 6. *[EVENTUALE] Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia delle informazioni cui all'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;*
 7. *[EVENTUALE]Copia conforme all'originale della procura speciale.*
- 1.2 Gli allegati di cui al precedente comma nonché gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto, così come gli eventuali ulteriori documenti prodotti dall'Amministrazione e dall'Impresa nel corso della procedura di affidamento.

Art. 2.

(Disciplina applicabile)

- 2.1 L'esecuzione del presente contratto è regolata:
- da quanto disposto dal Capitolato speciale e dall'offerta economica;
 - dal Decreto Presidenziale 22 dicembre 2016, n. 36/N (Regolamento di amministrazione e contabilità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);
 - dal D.lgs. 18 aprile 2023, n. 36, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nel seguito per brevità "Codice");
 - dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
 - dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, ove applicabile;
 - dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come recepito dal Decreto Presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N (Regolamento sul trattamento dei dati personali del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);
 - dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare dall'art. 3, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - dal D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD);

- dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-venzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle condizioni generali relative ai beni/servizi oggetto del contratto in quanto non derogate dalle presenti condizioni particolari di contratto;
- da quanto disposto dal Capitolato speciale e dall'offerta economica.

2.2 In caso di difficoltà interpretative (discordanza o contrasto) tra quanto contenuto nel presente documento e quanto indicato in quelli prodotti dall'Impresa, prevarrà quanto contenuto nel presente Atto e in tutti gli atti dell'Amministrazione, fatti comunque salvi i casi in cui siano sopravvenute eventuali modifiche espressamente concordate dalle parti.

Art. 3.

(Oggetto del contratto)

- 3.1 La fornitura ha per oggetto il rinnovo delle licenze software dei sistemi di sicurezza Trellix” come dettagliata nel punto 4 del capitolato speciale.
- 3.2 L'appalto sarà eseguito secondo le modalità, condizioni e termini previsti dal capitolato speciale e dal presente contratto.

Art. 4.

(Durata e decorrenza del contratto)

- 4.1 Il contratto avrà una durata di 3 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Art. 5.

(Termini di consegna)

- 5.1 La consegna delle licenze dovrà essere effettuata entro il 27 dicembre 2026.
- 5.2 In seguito, esattamente all'inizio del secondo anno e del terzo anno di contratto, senza interruzione di validità, dovranno essere nuovamente trasmessi i codici per tutti le licenze software indicate nel capitolato speciale.

Art. 6.

(Importo contrattuale)

- 6.1 Il valore del contratto è pari ad € xxxxxxxxxxxxxxxx (euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) al netto dell'IVA di legge.
- 6.2 Considerata la tipologia delle prestazioni contrattuali, non sono previsti costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza.

Art. 7.

(Modalità di esecuzione)

- 7.1 La consegna può essere effettuata in formato elettronico, oppure direttamente dall'Impresa o per mezzo di corriere. In questi ultimi casi, l'Impresa provvede a comunicare all'Amministrazione gli estremi del relativo contratto di trasporto e le generalità del corriere almeno 3 (tre) giorni prima dell'esecuzione della fornitura.
- 7.2 A seguito della consegna, il Direttore dell'esecuzione controlla che la stessa corrisponda nella quantità e descrizione con quanto commissionato.
- 7.3 Tutte le spese relative al trasporto e alla consegna dei prodotti sono a carico dell'Impresa.
- 7.4 Eventuali ulteriori elementi potranno essere concordati con il Direttore dell'esecuzione.

Art. 8.

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

- 8.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Gabriele Barbagallo.
- 8.2 Allo stesso competono le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui alla vigente normativa.
- 8.3 L'Amministrazione si riserva di modificare il nominativo del Direttore del contratto dandone comunicazione all'appaltatore.

Art. 9.

(Referente per l'Impresa)

- 9.1 L'Impresa comunicherà entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipula del contratto il nominativo e i riferimenti personali (telefonici, postali ed elettronici) del proprio Referente per l'appalto.

Art. 10.

(Obblighi dell'Impresa – obblighi generali)

- 10.1 Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale così come descritto nel presente Atto e relativi allegati, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione, per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
- 10.2 L'Impresa si impegna a eseguire tutte le prestazioni dedotte in contratto a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
- 10.3 L'Impresa si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale e nel presente Atto, nonché a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona, corretta e immediata esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione. L'Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte per le esigenze istituzionali dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
- 10.4 L'Impresa assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione:

- ogni variazione rispetto ai requisiti richiesti dalla legge, in particolare di quelli di cui all'art. 80 del Codice, dal D.P. 22.12.2016 n. 36/N e dagli atti di gara, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto;

- eventuali variazioni nell'assetto giuridico organizzativo dell'Impresa.

- 10.5 L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
- 10.6 L'Impresa si impegna a non utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.
- 10.7 In caso di gravi inadempimenti da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice.

Art. 11.

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

- 11.1 L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.
- 11.2 L'Impresa si impegna ad applicare, in relazione al personale impiegato nell'esecuzione del presente Atto, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente.

- 11.3 In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice.

Art. 12.

(Obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro)

- 12.1 L'Impresa garantisce di aver opportunamente istruito i propri dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni al fine di tutelarne la relativa sicurezza.
- 12.2 L'Impresa si impegna ad adottare, a proprio carico, tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi in relazione alla tipologia di attività svolta dai propri addetti ed in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ottemperando con ciò a tutte le prescrizioni di legge, e in particolare dal d.lgs. 81/2008, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative.
- 12.3 L'Impresa ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti nonché da qualsiasi pretesa a qualunque titolo rivendicata dal proprio personale per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro.
- 12.4 In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Art. 13.

(Danni e responsabilità civile)

- 13.1 L'Impresa, per tutta la durata del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, causato a persone o beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, arrecato dal proprio personale o dai rispettivi automezzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze derivanti e/o connesse all'esecuzione del presente contratto.
- 13.2 L'accertamento e la liquidazione del danno sarà effettuato da un incaricato dell'Amministrazione alla presenza del Referente per l'appalto. Qualora l'Impresa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella

relativa lettera di comunicazione, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere l'importo sul primo pagamento in scadenza ed eventualmente sui successivi.

Art. 14.

(Divieto di subappalto)

- 14.1 Il subappalto è vietato in considerazione della natura della fornitura.

Art. 15.

(Garanzia definitiva)

- 15.1 L'Impresa ha prestato, a favore dell'Amministrazione, la garanzia definitiva costituita ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, *((EVENTUALE: considerato il beneficio di cui all'art. 106, comma 8, del Codice))*. I relativi elementi identificativi sono richiamati nelle premesse.
- 15.2 L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- 15.3 Per quanto non espressamente previsto, si applica il richiamato art. 117 del Codice.

Art. 16.

(Disposizioni antimafia)

- 16.1 L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio, la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

- 16.2 L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
 - b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.
- 16.3 *((EVENTUALE: L'Amministrazione si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Contratto anche in assenza dell'informazione antimafia; l'Amministrazione recede dallo stesso qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, con le modalità di cui all'art. 21)).*

Art. 17.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 17.1 L'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in ordine a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 17.2 L'Impresa si impegna ad utilizzare per tutte le transazioni relative al presente contratto (comprese le eventuali transazioni verso i propri subcontraenti) il codice CIG riportato in epigrafe, il/i conto/i corrente/i dedicato/i - sul/i quale/i possono operare le sole persone appositamente delegate.
- 17.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 18.

(Corrispettivi, fatturazione e pagamento)

- 18.1 Il corrispettivo contrattuale annuale è stabilito in € _____ (euro _____), IVA esclusa.
- 18.2 Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'Art. 6.1 lettera a) avverrà, a ad avvenuto rinnovo delle licenze elencate nel capitolato speciale, dietro presentazione di apposite fatture elettroniche, con cadenza annuale anticipata.

- 18.3 Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Per la determinazione delle variazioni dei prezzi si utilizza l'indice di cui all'Allegato II.2-bis al Codice, Sezione III, Tabella D2 riferito al CPV 48600000-4 Pacchetti software operativi e base dati corrispondente al codice ATECO/ECOICOP 631 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web. Il predetto codice fa riferimento all'indice dei prezzi di produzione dei servizi n. 62 (produzione di software consulenza informatica e attività connesse), monitorato su base trimestrale.
- 18.4 La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice, individuato, ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato I.2-bis al Codice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al trimestre del provvedimento di aggiudicazione.
- 18.5 Eventuali maggiori oneri rivenienti dall'applicazione della revisione prezzi saranno liquidati annualmente.
- 18.6 I predetti pagamenti sono disposti entro 30 (trenta) giorni solari dalla verifica della regolare esecuzione della fornitura o dal ricevimento della fattura, se successivo.
- 18.7 Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e inviate al Servizio che ha emesso l'ordine o gli ordini, con i seguenti riferimenti:
- Codice Univoco IPA: 7RQZG5
 - Partita IVA: 00543100580
 - Denominazione Ente: Presidenza della Repubblica (Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica)
 - Nome dell'Ufficio: Servizio sistemi informatici
- 18.8 L'Amministrazione è altresì soggetta al regime della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, nelle fatture elettroniche deve essere apposta l'annotazione "scissione dei pagamenti", a margine dell'importo dell'IVA applicata.
- 18.9 L'Impresa si impegna ad emettere fatture all'Amministrazione complete dei riferimenti CIG relativi al presente contratto.
- 18.10 Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del presente contratto sarà emesso il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 71 comma 8 del RAC, cui è subordinato lo svincolo della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del codice.

Art. 19.

(Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

- 19.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice.
- 19.2 È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
- 19.3 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto e di affidare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all'Impresa.

Art. 20.

(Penali)

- 20.1 L'Amministrazione si riserva il diritto di applicare una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale di cui all'art. 6.1, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 5 per la consegna delle licenze. Si applica la medesima penale in caso di consegna anche parzialmente difforme da quanto previsto dal capitolato speciale e dall'offerta dell'Impresa.
- 20.2 Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni dell'Impresa nei termini, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accoglierle, quest'ultima applica le penali.
- 20.3 La penale di cui al presente articolo è applicata mediante detrazioni corrispondenti all'importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento. L'Amministrazione avrà, in ogni caso, la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Impresa, nonché di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 15 dalla medesima prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo dell'Impresa di provvedere, con le modalità di cui all'art. 15.2, alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.

- 20.4 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 20.5 Le parti prendono atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali.
- 20.6 Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6, l'Amministrazione risolve il Contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 21.
- 20.7 Nessuna penale sarà dovuta nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà dell'Amministrazione di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Art. 21.

(Clausola risolutiva espressa)

- 21.1 L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, anche:
- qualora l'Impresa non sia più in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. In relazione ai requisiti di cui all'art. 95 la risoluzione interviene all'esito della valutazione dell'Amministrazione, facendo salvo il contraddittorio e le eventuali misure di self cleaning previste dall'art. 96;
 - qualora l'Impresa abbia rilasciato false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai sensi dell'art. 75, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
 - nel caso in cui l'Impresa sia sottoposta a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;

- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate all'Impresa superi il 10% del corrispettivo complessivo massimo del contratto;
 - nel caso di violazione del divieto di subappalto di cui all'art. 14;
 - nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 15 (Garanzia definitiva);
 - mancata comunicazione di dati rilevanti antimafia di cui all'art. 16.2 (Disposizioni antimafia)
 - nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
 - nel caso di violazione dei divieti di cui all'art. 19 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito);
 - nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 23 (Obblighi di riservatezza);
 - nel caso previsto dall'art. 24.4 (Brevetti industriali).
- 21.2 Nel caso di risoluzione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
- 21.3 In tutti i casi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 21.4 L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 122 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta dall'operatore economico interpellato.
- 21.5 Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice, in quanto compatibile.

Art. 22.

(Recesso)

- 22.1 L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, dandone preavviso scritto 20 giorni prima, in tutti i casi previsti dalla legge.
- 22.2 In caso di recesso l'Amministrazione tiene indenne l'Impresa nelle forme e nei modi previsti dall'art. 123 del Codice. L'Impresa rinuncia fin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria nonché ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

- 22.3 Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Art. 23.

(Obblighi di riservatezza)

- 23.1 L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
- 23.2 È vietato effettuare riprese audiovisive o fotografiche all'interno dei luoghi di esecuzione del contratto. È altresì vietata ogni forma di loro diffusione, anche tramite *social network*.
- 23.3 L'Impresa si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia dei locali dell'Amministrazione all'interno dei quali è tenuto all'erogazione dei servizi.
- 23.4 Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
- 23.5 L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo, secondo e terzo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note e elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto, nonché riprese audiovisive e/o fotografiche. In tali casi, fermo l'obbligo, ove possibile, di interrompere e rimuovere senza indugio la condotta illecita, l'Amministrazione risolve il contratto e ha titolo ad ottenere il risarcimento del danno subito.

- 23.6 Fermo restando l'obbligo a non utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, l'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.

Art. 24.

(Brevetti industriali)

- 24.1 L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
- 24.2 Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di cui al precedente comma, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.
- 24.3 L'Impresa si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Amministrazione delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
- 24.4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al comma 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, salvo che l'Impresa ottenga il consenso a continuare a fruire dei dispositivi o ad adottare soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 25.

(Trattamento dei dati personali)

- 25.1 I dati raccolti nell'ambito delle attività amministrative derivanti dal contratto saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003, così come recepito dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con il D.P. 15 novembre 2019 n. 66/N.
- 25.2 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo del Servizio da cui dipende l'esecuzione del presente contratto.

Art. 26.

(Spese e oneri contrattuali)

- 26.1 Sono a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese relative alla gestione amministrativa del presente contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione.
- 26.2 È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Art. 27.

(Foro competente)

- 27.1 Tutte le eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa relative all'esecuzione del presente contratto, afferenti la sfera degli interessi legittimi e/o dei diritti soggettivi, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri di cui all'art. 213 del Codice.

Il presente atto, composto da ____ pagine e dagli allegati di seguito elencati, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Allegati:

1. Capitolato speciale;
2. Offerta economica;
3. DUVRI;
4. Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
5. Modulo riguardante gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;
6. *[EVENTUALE] Richiesta alla Banca dati nazionale antimafia delle informazioni di cui all'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;*
7. *[EVENTUALE]Copia conforme all'originale della procura speciale.*

per l'Impresa
il Rappresentante legale
(_____)
(Firmato digitalmente)¹

per l'Amministrazione
Il Vice Segretario Generale per
l'amministrazione e il personale
(_____)

(Firmato digitalmente)¹

Il sottoscritto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

L'Impresa, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 10 (Obblighi dell'Impresa – obblighi generali)

Art. 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

Art. 12 (Obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro)

Art. 13 (Danni e responsabilità civile)

Art. 14 (Divieto di subappalto)

Art. 19 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

Art. 22 (Recesso)

Art. 27 (Foro competente)

[illegible]

¹ Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.